



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

VIA PLINIO, 26 - 80054 POMPEI (NA)

PROROGA DI ANNI 1 DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE REP. N. 126, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

TRA

il Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede  
in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del  
Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes  
Zuchriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q)  
domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito denominato  
anche semplicemente Committente o Parco o PAP e congiuntamente al  
Prestatore d'opera Parti);

E

l'ing. Michele Ercolano, esperto in impianti, nato a Vico Equense (Na) il 27-  
06-1973 e residente e con studio in Napoli alla via Consalvo n.99H is.F PEC:  
michele.ercolano@ordingna.it, iscritto nella sezione A, settori A, B, C  
dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n.15130, codice  
fiscale RCL MHL 73H27 L845B - Partita iva 04716841210 (di seguito  
denominato anche Prestatore d'opera o semplicemente Prestatore o

Professionista e congiuntamente al PAP, Parti);

\* \* \*

**Visto** il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche integrazioni”*, d'ora in poi *“Testo unico sul pubblico impiego e in particolare l'articolo 7, comma 6, ai sensi del quale: “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”*;

**visto** l'art. 22, comma 6 d.l. n. 50/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale possono avvalersi, tramite contratti di collaborazione, di consulenti specializzati che supportino il buon andamento lo svolgimento di tutte le attività affidate agli istituti medesimi e che gli istituti potranno attivare tali collaborazioni per una durata non superiore a 24 mesi a valere sulle risorse disponibili in bilancio;

**visto** l'art. 1 comma 307 l. 205/2017 con cui si è resa stabile la suddetta misura;

**visto** l'art. 7 comma 6 lett. c) del d.lgs. n 165/2001 a norma del quale: *“la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e*

*per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”;*

**dato atto che** il contratto rep. n. 126 stipulato tra il PAP e il Professionista veniva sottoposto al visto di legittimità preventiva della Corte dei conti e veniva ammesso a registrazione con provvedimento protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0036759 - Ingresso - 21/06/2023 - 10:59 ed ammessi alla registrazione il 28/07/2023 n. 2136;

**considerato che** il Professionista ha operato con estrema diligenza e professionalità, rispettando e conseguendo tutti gli obiettivi, nel rispetto dei tempi assegnati;

**dato atto** che l'art. 7 comma 6 lett. c) del d.lgs. n 165/2001 sancisce che:  
*“La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”;*

**considerato che** i molteplici progetti, ancora in corso, affidati all'ing. **Michele Ercolano** necessitano di completamento, al fine di non interrompere l'avanzamento fisico e finanziario dell'Amministrazione;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Parco proroga il contratto n. 126 stipulato con l'ing. Michele Ercolano, per anni uno (1), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente, il quale accetta di continuare a prestare la propria attività in forma di prestazione d'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 - 2229 e seguenti del Codice civile agli stessi patti, compenso e condizioni contenute nel contratto citato.

*Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale*

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il Direttore Generale

Gabriel Johannes Zuchriegel

IL PRESTATORE D'OPERA

Michele Ercolano